



Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime
Piazza Regina Elena 30 - 12010 Valdieri

**CAPITOLATO D’AFFITTO DELLE ALPI PASCOLIVE
MARGUAREIS
SESTRERA – SERPENTERA
VACCARILE
site nel Parco naturale del Marguareis
ZSC/ZPS IT1160057 “Alte Valli Pesio e Tanaro”
nel Comune di CHIUSA DI PESIO (CN)**

Art.1 Oggetto dell’affitto

Il presente capitolato disciplina l’affitto e la gestione delle alpi pascolive sotto indicate, site nel Comune di Chiusa di Pesio (CN) e ricadenti nel territorio del Parco naturale del Marguareis – ZSC/ZPS IT1160057 “Alte Valli Pesio e Tanaro”.

Le superfici come di seguito riportate, sono state definite dall’Ente in ottemperanza all’articolo 24 “Obblighi” comma 1 punto e) delle Misure di conservazione sito-specifiche del Sito IT1160057 “Alte Valli Pesio e Tanaro” approvate con D.G.R. n. 21-4635 del 6 febbraio 2017.

Le superfici concesse in affitto riportate nelle tabelle sottostanti non sono direttamente inseribili nel fascicolo aziendale dell’aggiudicatario.

L’Ente non potrà essere in alcun modo chiamato in causa dall’affittuario per gli scostamenti tra la superficie concessa in affitto indicata nelle tabelle e quella effettivamente eleggibile.

ALPE MARGUAREIS

Destinata al pascolo di soli ovini, oltre ai cani al seguito delle greggi e ad un numero massimo di 3 animali da soma.

La sua consistenza è data da:

- superficie lorda in affitto: 205,98 ha, come risulta dalla tabella sottostante:

FOGLIO	PARTICELLA	proprietà	COMUNE	Superficie in affitto (ha)
55	1	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	3,23
55	4	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	0,47
54	1	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	106,43
58	12	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	1,58
58	6	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	2,63
58	7	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	5,43
58	9	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	9,50

58	11	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	4,54
58	13	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	8,63
53	8 (compresa parz. anche in Alpe Sestrera Serpentera)	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	30,52
53	26 (compresa parz. anche in Alpe Sestrera Serpentera)	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	10,73
53	10 (compresa parz. anche in Alpe Sestrera Serpentera)	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	11,88
53	14 (compresa parz. anche in Alpe Sestrera Serpentera)	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	10,39
				205,98

- i seguenti fabbricati: 2 casotti d'alpeggio (Gias sottano Marguareis, Gias soprano Marguareis) e 2 magazzini (Gias sottano Marguareis, Gias soprano Marguareis)

Il carico ammissibile, definito nel rispetto dell'articolo 24 "Obblighi" comma 1 lettera g) delle Misure di conservazione sito-specifiche del Sito IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" approvate con D.G.R. n. 21-4635 del 6 febbraio 2017, è pari a 48 U.B.A. per 103 giorni.

Eventuali riduzioni di tale periodo di pascolamento a favore dell'aumento del numero di capi monticati dovranno essere concordate con l'Ente concedente prima della data di monticazione.

ALPE SESTRERA – SERPENTERA

Destinata al pascolo di soli bovini, oltre ai cani al seguito delle greggi e ad un numero massimo di 3 animali da soma.

La sua consistenza è data da:

- a) superficie lorda in affitto: 445,15 ha, come risulta dalla tabella sottostante:

FOGLIO	PARTICELLA	proprietà	COMUNE	Superficie in affitto (ha)
53	10 (compresa parz. anche in Alpe Marguareis)	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	0,26
53	1	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	0,55
53	14 (compresa parz. anche in Alpe Marguareis)	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	78,82
52	16	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	53,02
52	5	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	29,16
52	1	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	0,18
51	20	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	15,34
51	18	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	0,06
52	8	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	4,68
52	4	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	2,41
51	21	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	37,17
53	27	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	0,03
51	17	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	3,63
52	2	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	4,36
51	12	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	2,26

51	19	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	5,12
51	14	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	7,80
52	15	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	140,76
52	9	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	2,47
53	8 (compresa parz. anche in Alpe Marguareis)	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	42,18
53	26 (compresa parz. anche in Alpe Marguareis)	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	14,88
				445,15

- i seguenti fabbricati: 3 casotti d'alpeggio (Gias Madonna, Gias soprano Serpentera, Gias soprano Sestrera) e 5 magazzini (Pian del Creus, Gias Madonna, Gias soprano Serpentera, Gias della Costa, Gias soprano Sestrera).

Il carico ammissibile, definito nel rispetto dell'articolo 24 "Obblighi" comma 1 lettera g) delle Misure di conservazione sito-specifiche del Sito IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" approvate con D.G.R. n. 21-4635 del 6 febbraio 2017, è pari a 150 U.B.A. per 93 giorni.

Eventuali riduzioni di tale periodo di pascolamento a favore dell'aumento del numero di capi monticati dovranno essere concordate con l'Ente concedente prima della data di monticazione.

ALPE VACCARILE

Destinata al pascolo di soli bovini, oltre ai cani al seguito delle greggi e ad un numero massimo di 3 animali da soma.

La sua consistenza è data da:


a) superficie lorda in affitto: 173,18 ha, come risulta dalla tabella sottostante:

FOGLIO	PARTICELLA	proprietà	COMUNE	Superficie in affitto (ha)
57	3	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	30,64
58	2	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	3,82
57	8	OPERA PIA DEI PARROCI NELLA DIOCESI DI MONDOVI	CHIUSA DI PESIO	138,72
				173,18

- i seguenti fabbricati: 2 casotti d'alpeggio (Gias sottano Vaccarile, Gias soprano Vaccarile) e 2 magazzini (Gias sottano Vaccarile, Gias soprano Vaccarile).

Il carico ammissibile, definito nel rispetto dell'articolo 24 "Obblighi" comma 1 lettera g) delle Misure di conservazione sito-specifiche del Sito IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" approvate con D.G.R. n. 21-4635 del 6 febbraio 2017, è pari a 75 U.B.A. per 93 giorni.

Eventuali riduzioni di tale periodo di pascolamento a favore dell'aumento del numero di capi monticati dovranno essere concordate con l'Ente concedente prima della data di monticazione.



La localizzazione delle particelle catastali e delle superfici comprese nei contratti di affitto è riportata nelle carte allegate.

Le alpi pascolive non sono servite da strade percorribili con mezzi motorizzati. L'accesso è consentito a piedi, in bicicletta e con animali da soma attraverso la rete sentieristica.

La conversione numero da capi in UBA va attuata con i coefficienti Agea-Arpea.

Specie e categoria	Coefficienti conversione capi in UBA
Vacche, tori e altri bovini di oltre 2 anni	1.00
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0.60
Bovini fino a 6 mesi	0.40
Ovini	0.15
Equini	1.00

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è riferita all'inizio del periodo di monticazione. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

L'Ente concedente si riserva d'imporre, previa comunicazione in tempo utile per l'affittuario, variazioni ai valori di carico di bestiame rispetto a quelli stabiliti nel caso in cui si riscontrasse che la gestione non è adeguata alla conservazione di habitat e specie di cui all'Allegato A Tabella 2 delle citate Misure di conservazione sito-specifiche.

Art. 2 Durata dell'affitto dell'alpe pascoliva

L'affitto dell'alpe pascoliva ha una durata di sei anni, che decorre dalla data di stipula del contratto fino all'11/11/2028.

L'ottenimento da parte dell'affittuario di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura e provenienza non costituiranno in alcun modo vincolo temporale ai fini di un prolungamento della durata dell'affitto.

Essendo escluso il rinnovo tacito, l'affitto cesserà di diritto e di fatto nel termine contrattuale stabilito senza necessità di preavviso o disdetta.

Art. 3 Canone di affitto

Il pagamento del canone di affitto dovrà essere effettuato annualmente in due rate: il 50% entro il 30 giugno e il 50% a saldo entro il 31 ottobre.

Tale canone, corrispondente a quello offerto dall'aggiudicatario, è soggetto alla rivalutazione a partire dal secondo anno in base ai coefficienti di adeguamento dei canoni stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali istituite ai sensi della Legge 3 maggio 1982, n. 203. L'Ente concedente comunicherà l'ammontare dell'adeguamento in tempo utile per il pagamento delle rate.

Il canone aggiornato potrà essere aumentato a seguito di sostanziali miglioramenti alle strutture e alla viabilità di servizio apportati dall'Ente senza che all'affittuario debba essere riconosciuto alcun compenso per gli eventuali intralci causati dall'esecuzione dei lavori.

Per qualunque intervento sui pascoli, sui fabbricati o sugli impianti dell'Ente eseguito dall'affittuario senza l'autorizzazione preventiva dell'Ente, l'affittuario non avrà diritto ad alcun compenso. Nel caso in cui l'Ente lo ritenesse opportuno, l'affittuario avrà l'obbligo del ripristino a proprie spese.

Al canone annuale, previo controllo della documentazione all'atto della monticazione e controlli a campione durante la stagione d'alpeggio, sarà applicato uno sconto del 5% per le aziende che condurranno in alpeggio le seguenti specifiche razze bovine e ovine minacciate di abbandono per almeno il 5% (arrotondato all'unità superiore) del numero complessivo dei capi monticati:

Bovini: Pezzata Rossa d'Oropa, Varzese (Tortonese), Valdostana Pezzata Nera, Barà-Pustertaler, Bruna linea carne;

Ovini: Sambucana, Garessina, Frabosana, Saltasassi, Tacola, delle Langhe, Savoiarda.

Art. 4 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione, ai sensi dell'articolo 24 "Obblighi" comma 1 lettera k) delle Misure di conservazione sito-specifiche citate, e fatte salve eventuali diverse disposizioni definite e

approvate dall'Ente in funzione delle esigenze di conservazione di habitat e specie di cui all'Allegato A Tabella 2 delle citate Misure, dovrà rispettare i seguenti limiti temporali:

- inizio non anteriore al 10 giugno e non oltre il 30 giugno; quest'ultima data è da intendersi quale termine entro il quale completare il carico dell'alpe;
- termine non posteriore al 20 settembre. Potranno essere prese in considerazione richieste di proroga motivate fino al termine massimo del 30 settembre.

Il pascolamento potrà essere effettuato solo in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggiere.

Entro 2 giorni dalla monticazione l'affittuario dovrà consegnare all'Ente copia del Modello 4 attestante l'elenco dei capi monticati e il pascolo di destinazione.

Art. 5 Tecnica di pascolo

E' vietato il pascolamento estensivo continuo. Deve essere utilizzata l'intera superficie pascoliva assegnata, al netto delle tare.

Art. 6 Consegna e riconsegna dell'alpe pascoliva

All'inizio e alla scadenza del periodo di affitto l'Ente, in contraddittorio con l'affittuario, redigerà, rispettivamente, i verbali di consegna e riconsegna dell'alpe pascoliva, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Alla scadenza dell'affitto, se saranno rilevati danni o infrazioni, l'importo del deposito cauzionale, in qualsiasi forma attuato, sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

Art. 7 Manutenzioni

L'affittuario deve svolgere la sua attività con diligenza in modo da assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in affitto e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Sono a carico dell'affittuario gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna all'alpe pascoliva e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati secondo la rispettiva destinazione, le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice civile e ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi.

L'Ente ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto. Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio dell'Ente, un'insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto all'affittuario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo le disposizioni impartite in proposito dall'Ente concedente. In difetto, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto, l'Ente concedente realizzerà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico dell'affittuario.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave dell'affittuario sono a carico dello stesso.

L'Ente è sollevato da ogni responsabilità per danni verso gli addetti all'alpe e verso terzi per fatti derivanti dalle opere di manutenzione realizzate dall'affittuario.

Art. 8 Migliorie

L'Ente ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto, di eseguire opere di miglioramento (es.

sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico) senza che l'affittuario possa opporsi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di affitto dell'alpe pascoliva che comunque non potrà superare l'importo dell'interesse legale del capitale impegnato nelle opere e nei lavori effettuati.

Art. 9 Adempimenti e oneri generali a carico dell'affittuario

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio è fatto obbligo all'affittuario di applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali e assicurative vigenti.

L'affittuario garantisce la presenza in alpe di personale adeguato, in numero e competenza, allo svolgimento di tutte le attività di alpeggio. Il medesimo risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente capitolato, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete all'affittuario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta all'Ente affinché intervenga.

Durante il periodo d'affitto, l'affittuario verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati e indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità (es. piante pericolanti, frane) l'affittuario dovrà immediatamente avvisare l'Ente, adottando nel contempo tutti i provvedimenti atti a evitare danni e incidenti.

Art. 10 Obblighi dell'affittuario per la gestione dell'alpe

Nella conduzione dell'alpe pascoliva l'affittuario deve osservare i seguenti obblighi:

1. uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia veterinaria vigenti che regolano l'attività d'alpeggio. Nel caso di sviluppo di malattie infettive e contagiose in alpeggio è fatto obbligo all'affittuario di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;
2. uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del regolamento regionale n. 15/R/2006, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti;
3. predisporre punti acqua e sale sui pascoli;
4. arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
5. evitare lo stazionamento e la stabulazione degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti alle cotiche a causa del calpestio;
6. provvedere alla ripulitura a fine stagione di tutti i locali;
7. nel rispetto dell'articolo 24 delle Misure di conservazione sito-specifiche comma 1 lettera c), attuare una gestione ordinaria di cotiche e strutture idonea a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli ambienti pascolivi, in funzione e nel rispetto delle Misure di conservazione e/o di eventuali progetti di conservazione e gestione promossi dal Soggetto gestore;
8. in ottemperanza dello stesso articolo comma 1 lettere i) e j), adottare o disporre l'adozione di forme efficaci di prevenzione per il contenimento dei danni da predazione da canidi a carico del bestiame domestico (recinzioni, fladry, cani da guardiania, dissuasori); il medesimo deve inoltre gestire o disporre una gestione del pascolamento volta a minimizzare il rischio di predazione evitando gli spostamenti del bestiame tra i vari settori dell'alpe nelle ore serali e/o notturne;
9. richiedere l'autorizzazione per la posa di abbeveratoi e altre attrezzature pastorali fisse;
10. gestire in prima persona l'alpeggio; nel caso in cui la gestione sia demandata in parte a salariati, l'affittuario, all'atto della monticazione, deve consegnare all'Ente concedente copia dei contratti di lavoro;
11. svolgere, al momento della demonticazione, tutte le operazioni necessarie al mantenimento

delle strutture e delle infrastrutture nel periodo invernale, all'asportazione dei rifiuti, alla rimozione e al ricovero all'interno dei fabbricati di reti, pali e altro materiale delle recinzioni mobili;

12. mantenere in uno stato di decoro la superficie dell'alpe e le strutture affittate;
13. mantenere una fascia di rispetto attorno agli edifici di almeno 10 metri, mediante idonea recinzione;
14. comunicare, con un anticipo di almeno 5 giorni, la data di monticazione e demonticazione e il luogo di carico e scarico del bestiame;
15. consegnare all'Ente, entro 2 giorni dalla monticazione copia del Modello 4 attestante l'elenco dei capi monticati e il pascolo di destinazione;
16. garantire la custodia dei cani a seguito del bestiame;
17. garantire il rispetto di infrastrutture e attrezzature posizionate dall'Ente sulle superfici di pascolo per ragioni di ricerca scientifica;
18. rispondere direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati dall'attività svolta, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Ente;
19. entro 24 ore dal decesso di un animale, avvisare dell'evento l'Ente e gli uffici competenti ASL al fine di definire modalità smaltimento o recupero delle carcasse animali.

Art. 11 Divieti per l'affittuario nella gestione dell'alpe

Sono espressamente vietati il subaffitto e ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto. L'Ente potrà verificare con tutti mezzi consentiti dalle norme vigenti l'eventuale esistenza di modalità di cessione non conformi.

Durante il periodo di validità dell'affitto, nella conduzione dell'alpe, all'affittuario è posto divieto di:

1. effettuare il pascolamento estensivo continuo o al di fuori delle aree di pascolo di cui alla cartografia allegata;
2. effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
3. circolare con veicoli non autorizzati;
4. alterare e rimuovere i termini, opere di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti in alpe;
5. ostacolare con le recinzioni la viabilità (strade, piste e sentieri);
6. nel rispetto dell'articolo 3 comma 1 delle Misure di conservazione sito-specifiche vigono i seguenti divieti:
 - lettera x): accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dall'Ente concedente, in qualità di Soggetto gestore della ZSC/ZPS "Alte Valli Pesio e Tanaro";
 - lettera jj): pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, zone umide ed ambienti delle acque correnti o a meno di trenta metri dal perimetro degli stessi;
 - lettera kk): pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte sulla base delle previsioni del Piano forestale aziendale o di specifici progetti approvati dall'Ente in qualità di Soggetto gestore, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive.

Art. 12 Oneri per l'Ente

All'Ente spetta il compito di realizzare i miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico (fatto salvo quanto dichiarato in sede di offerta tecnica), ritenuti necessari dallo stesso per la buona conduzione dell'alpe, nonché di definire ogni altro intervento di carattere straordinario attraverso specifici accordi con l'affittuario.

Art. 13 Inadempienze e penalità

L'affittuario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nel periodo di monticazione ed è soggetto alle relative penalità per l'inosservanza di quanto previsto dal presente capitolato.

Le penalità previste in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato hanno natura contrattuale e sono indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione delle stesse norme del regolamento citato o di altra disposizione regolamentare o normativa.

Per le inadempienze agli obblighi e divieti di cui agli articoli precedenti, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente:

- mancato rispetto dei termini per la monticazione e la demonticazione come specificato all'art. 4: € 200,00 al giorno
- carico inferiore o eccedente rispetto al carico ammissibile: € 10,00 al giorno per ogni UBA
- mancato rispetto degli obblighi di cui ai nn. 1 - 2 - 3 dell'art. 10: € 100,00 per ogni inadempienza
- mancato rispetto degli obblighi di cui ai nn. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 dell'art. 10: € 200,00 per ogni violazione
- mancato rispetto del divieto di cui al n. 1 dell'art. 11: € 1.000,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui ai nn. 2-3-4-5-6-7 dell'art. 11: € 200,00
- mancato rispetto degli impegni assunti in sede di offerta tecnica: € 2.000,00 per ogni violazione accertata a fine stagione.

Nei casi in cui l'Ente dovesse procedere, per inadempienza dell'affittuario, al ripristino dello stato di decoro dell'alpe e delle strutture affittate o alla rimozione di rifiuti o altro materiale, verranno addebitate all'affittuario, oltre alle penali suddette, le spese sostenute per gli interventi resisi necessari.

Art. 14 Verifiche da parte dell'Ente

L'Ente si riserva di controllare in qualsiasi momento il rispetto delle prescrizioni contrattuali e di cui al presente capitolato e di verificare i dati forniti in merito al carico di bestiame, mediante ispezioni dirette o delegando altri soggetti nel modo che riterrà più opportuno.

Le ispezioni saranno effettuate in contraddittorio con l'affittuario.

L'Ente si riserva altresì di segnalare agli enti competenti situazioni di mancato rispetto delle condizioni di cui ai contratti di lavoro del personale salariato.

Art. 15 Clausola risolutiva espressa

Il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile in caso di inadempimento di uno dei seguenti obblighi o di contravvenzione a uno dei seguenti divieti previsti nel contratto e nel capitolato d'affitto, nel rispetto della normativa prevista in ordine alla comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento:

- per carente, irregolare redazione e/o presentazione dei documenti richiesti ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate;
- in caso di subaffitto;
- per mancato pagamento della garanzia fidejussoria o mancato reintegro della medesima nel caso in cui l'Ente concedente dovesse accedervi per far fronte alle inadempienze dell'affittuario;
- per mancato pagamento del canone di affitto oltre il termine fissato nel sollecito dall'Ente concedente. Trascorso tale termine, l'Ente concedente provvede a incamerare la garanzia versata nonché ad attivare la procedura di rivalsa prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
- per mancato pagamento delle penali applicate ai sensi dell'art. 13;

- in caso di accertamento di assenza di pascolamento per due anni consecutivi dei pascoli assegnati. La risoluzione può riguardare anche singole porzioni di particelle catastali sottocaricate o non utilizzate. Fanno eccezione motivi di origine sanitaria (epidemie o malattie infettive dei capi da monticare) o motivi di forza maggiore non legati alla volontà dell'aggiudicatario (es. morte o malattia grave dell'aggiudicatario o dei suoi familiari, eventi calamitosi che danneggino i fabbricati o il pascolo);
 - in caso di accertamento di sovraccarico (carico monticato superiore del 20% rispetto al carico ammissibile) o sottocarico (carico monticato inferiore del 20% rispetto al carico ammissibile) per due anni consecutivi dei pascoli assegnati;
- E' fatto salvo il caso in cui i capi vengano a mancare per disposizione emessa dall'autorità veterinaria che sia stata comunicata al proprietario del bestiame entro quarantacinque giorni dalla data di monticazione.
- in caso di accertamento di mancato rispetto delle norme del capitolato o di norme vigenti riguardo alle normative anti-infortunistiche, previdenziali, assistenziali e assicurative o per comportamenti che cagionino pericoli per la salute dei lavoratori o di terzi, degrado grave del pascolo e dei fabbricati, mancato rispetto del benessere animale;
 - nel caso in cui l'affittuario sia colpito da provvedimenti di privazione della libertà personale o da gravi sanzioni penali;
 - per morte dell'affittuario nel caso in cui sia una persona fisica e non sia possibile la prosecuzione del rapporto con gli eredi;
 - per fallimento dell'affittuario, sia esso una persona fisica o giuridica.

Il contratto si intenderà risolto di diritto nel momento in cui l'Ente comunicherà all'affittuario di volersi valere di detta clausola.

Nel caso in cui l'alpe non sia monticata, l'affittuario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone d'affitto e l'Ente concedente potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni causati all'alpe dalla mancata monticazione.

Per altri eventuali casi di risoluzione del contratto previsti dalla legge non elencati nel presente articolo si rimanda a quanto contemplato nella normativa vigente.

E' altresì prevista la facoltà dell'affittuario di rescindere anticipatamente il contratto per:

- gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari comunicati all'Ente concedente tramite raccomandata A/R o PEC, a cui va allegata la documentazione comprovante lo stato di salute;
- qualsiasi altro motivo personale comunicato all'Ente concedente tramite raccomandata A/R o PEC almeno sei mesi prima dell'inizio del periodo di alpeggio".

Art. 16 Altre attività dell'Ente

L'Ente si riserva la possibilità di delimitare sulle superfici d'alpeggio particolari aree di interesse conservazionistico e di dotare singoli capi di bestiame presenti in alpeggio di dispositivi di posizionamento satellitare per scopi ed attività legati alla conservazione di habitat e specie.

Art. 17 Norme attivabili a discrezione dell'Ente

Nel caso in cui l'Ente, preso atto di situazioni oggettive non previste, riscontri la necessità di concedere deroghe oppure imporre ulteriori obblighi o divieti, potrà procedere all'approvazione di modifiche anche temporanee del capitolato e del contratto al fine di permettere la corretta gestione dell'alpe pascoliva e la sollecita risoluzione di problemi.